COMUNE DI ROSA'

STATUTO

Modificato con deliberazione consiliare **n. 43 in data 22/9/2008**

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Rosà è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune in attuazione del D. Lgs. 267/2000, "Testo Unico degli Enti Locali".
3. I principi fondamentali dettati dallo Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Rosà svolge le funzioni proprie e quelle attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune di Rosà ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
   - la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
   - la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, (con particolare attenzione al settore primario), storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
   - la tutela e la valorizzazione del millenario patrimonio storico, culturale, linguistico del Popolo Veneto.
5. Il Comune di Rosà, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, ripudia la guerra e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
6. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Art. 3 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Unità Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 4 - Autonomia statuaria

1. Il Comune di Rosà ha autonomia statuaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
2. Esso si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei fini istituzionali.
3. Il Comune di Rosà ha autonomia impositiva, finanziaria e sanzionatoria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Considerata la peculiare realtà territoriale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà, come autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. L'autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti.

Art. 5 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Dlgs. 30.06.2003, n. 196.

Art. 6 - Collaborazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.
2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione e informazione con i Comuni contermini.

Art. 7 - Albo Pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale o di altro personale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 8 - Stemma e gonfalone – Fascia tricolore e distintivo del Sindaco

1. L'Ente negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Rosà.
2. Il Comune ha un proprio stemma, un proprio gonfalone ed una Festa Patronale deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale.
4. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
5. Il giorno 17 gennaio, ricorrenza di S.Antonio Abate, è dichiarato Festa Patronale.
6. La fascia tricolore è il distintivo del Sindaco.

TITOLO II
IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 9 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Rosà è costituito dal capoluogo e dalle frazioni di Travettore, Cusinati, S.Anna e S.Pietro, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 24,37. Confina con i Comuni di Bassano del Grappa, Cassola, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Cartigliano.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo in Piazza della Serenissima n. 1.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I
Il Consiglio Comunale

Art. 10 – Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. La elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco qualora non si sia provveduto alla elezione del Presidente del Consiglio e del Vice-Presidente.

SEZIONE I
Il Presidente del Consiglio

Art. 11 - Elezione e sostituzione del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale tra i Consiglieri.
2. La elezione del Presidente avviene con scrutinio segreto. Viene eletto il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
3. Il Presidente del Consiglio, dal momento della proclamazione, assume la presidenza dell'assemblea che procede, con le medesime modalità, alla elezione del Vice-Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio sarà sostituito dal Vice-Presidente.
5. Alla sostituzione del Presidente e del Vice Presidente provvederà l'assessore più anziano d'età, che sia consigliere comunale.
6. Il Presidente del Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
7. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate al Consiglio e fatte pervenire al protocollo del Comune. Sono irrevocabili e comportano la cessazione immediata dalla carica sia del Presidente che del Vice-Presidente. Nella prima seduta successiva convocata si può procedere alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Compiti e poteri nei rapporti con i Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio Comunale e ne coordina i lavori, come specificato nei TITOLI V e VI del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
2. Al presidente del consiglio spetta il potere di convocazione e direzione delle attività del consiglio, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 13 - Compensi

1. Ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 267/00, comma 3, nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, non esiste incompatibilità tra Consigliere Comunale e Assessore, pertanto il Presidente del Consiglio può essere nello stesso tempo Consigliere e Assessore dello stesso Comune.
   In questo caso gli spetta un'indennità aggiunta di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco. Al Vice Presidente non spetta alcuna indennità.

SEZIONE II
I Consiglieri Comunali

Art. 14 - Diritti e poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto, per l'esercizio del proprio mandato, di accedere ad atti e documenti nonché ottenere tutte le informazioni utili.
   Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
   L'esercizio del diritto è strettamente personale e finalizzato all'espletamento del mandato.
2. I consiglieri Comunali esercitano il diritto di:
   - presentare iniziative in merito alle deliberazioni consiliari;
   - presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
3. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri, i consiglieri comunali possono chiedere esclusivamente l'aiuto tecnico del Segretario Comunale, del Vice Segretario e dei Dirigenti.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dell'assessore delegato, deve essere trasmessa all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione. Quando l'interrogazione è a carattere urgente può essere effettuata anche durante la seduta del Consiglio.
5. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla loro presentazione.
6. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 15 - Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute in cui vengono trattati i seguenti argomenti: Rendiconto della Gestione, Verifica degli equilibri di bilancio e approvazione del Bilancio di Previsione, sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento.
4. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco, gli assessori e ciascun consigliere dovranno comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 16 - Gruppi consiliari – Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati anche da un solo componente, ed individuano il loro capogruppo.
2. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

3. E’ costituita la Conferenza dei Capigruppo consiliari al fine di favorire il miglior svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e per essere un rappresentantivo strumento istituzionale.
4. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato di data non anteriore a cinque giorni.
3. Esse sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del Testo Unico.

SEZIONE III
Disciplina del Consiglio Comunale

Art. 18 - Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio, di norma, si riunisce nella sede municipale.
   La sala consiliare è il luogo riservato prioritariamente per lo svolgimento dei lavori del Consiglio e comunque il suo uso è disciplinato dall’apposito regolamento del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
3. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
   - giuramento del Sindaco;
   - esame della condizione degli eletti ai sensi del Capo II Titolo III del testo unico;
   - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
   - eventuale elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente.

4. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 3 volte l'anno per l'esame e l'approvazione del Rendiconto della Gestione, degli equilibri di bilancio, del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, dei piani e dei programmi.
5. Dev'essere inoltre riunito entro 20 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
6. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.
7. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. I1 Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2° è ridotto a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
   - mediante il Messo comunale;
   - mediante telegramma o raccomandata;
   - mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
   - mediante modalità equipollenti previste dal Regolamento.

Art. 20 - Ordine del giorno delle sedute

1 L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente.
5. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il Regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

Art. 22 - Voto palese e segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni, ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali della persona.

Art. 23 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. *L*a frazione decimale va arrotondata all'unità per eccesso.

Art. 24 - Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

Art 25 - Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti, ai fini, della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 26 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti entrano in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio e sono depositati nell'Ufficio Segreteria, che ne cura la diffusione e pubblicità.

Art. 27 - Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio Comunale, può altresì, istituire Commissioni Consiliari permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
5. Il Regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle Commissioni Consiliari.
6. Le commissioni permanenti sono:
   1^ Statuto e regolamenti e vigilanza sulla gestione economica interna
   2^ Urbanistica e Lavori Pubblici
   3^ Cultura-Sport-Pubblica istruzione-Problemi dei giovani
   4^ Sanità-Ecologia-Assistenza-Sicurezza Sociale

Art. 28 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni di Indagine, di controllo, di inchiesta, di studio sull'attività dell'amministrazione.
2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende od Istituzioni la cui attività sia

sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento, è composta di tre membri, due designati dalla maggioranza e uno designato dalle minoranze consiliari.
4. Per le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere appartenente alle opposizioni.

Art. 29 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale, ai fini di cui al 2° comma dell'art. 42, viene convocato, per gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 30 - Regolamento interno

1. Il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

CAPO II
Sindaco e Giunta

SEZIONE I^
Il Sindaco

Art. 31 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 32 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.

Art. 33 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli effetti di cui all'art. 53, comma 3, del D, Lgs. 267/2000.

Art. 34 - Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice-Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 35 - Incarichi agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare con suo provvedimento singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 36 - Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

SEZIONE II^
La Giunta

Art. 37 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 7 assessori, tra cui il Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare l'incarico di assessore dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del sindaco, non possono far parte della giunta né essere nominati rappresentanti del comune.

Art. 38 - Assessori esterni al Consiglio

1. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo precedente, gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.
2. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 39 - Competenze generali della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività
6. E', altresì, competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
7. La Giunta può delegare al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Dirigenti e ai titolari di Posizione Organizzativa l'emanazione di provvedimenti amministrativi non riservati alla propria competenza esclusiva.
8. Esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti in bilancio e di acquisizione delle entrate definendo i limiti di valore delle spese che i Dirigenti e i titolari di Posizione Organizzativa possono impegnare. Promuove e resiste alle liti con il potere di conciliare e transigere.
9. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il Consiglio Comunale.
10. La Giunta Comunale disciplina il proprio funzionamento e in particolare le modalità per l'istruttoria, la presentazione, la discussione e l'approvazione delle proposte di deliberazione.

Art. 40 - Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, ed il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

CAPO III
Disposizioni comuni

Art. 41 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o dei parenti o degli affini fino al quarto grado.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale

Art. 42 - Nomine

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
2. Tutte le nomine debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno 5 giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune emana il Regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 241/90 disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 44 - Valorizzazione del libero associazionismo

1. I1 Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. I1 Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture e negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. I1 Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopra indicati, può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca le eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo delle Associazioni tenuto presso la Segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.

Art. 45 - Referendum Consultivo

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il Referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il Referendum consultivo sulle seguenti materie:

- tributi e tariffe;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un Referendum, non è ammessa la proposizione di altro Referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 5% dei cittadini residenti nel Comune.
6. Qualora più Referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
7. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati è convocato il Consiglio Comunale, con oggetto l'esito del referendum e l'adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sul referendum consultivo.
8. Ai fini del Referendum il voto spetta ai cittadini di età superiore a 18 anni, compiuti alla data di indizione del Referendum.

Art. 46 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale,

permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano nell'ambito della propria competenza definita dal Regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito secondo le norme del Regolamento.

Art. 47 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro 30 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 48- Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore, avere titolo di studio di scuola media superiore o laurea di indirizzo economico politico, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.
6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
7. Per gli adempimenti di sua competenza il Difensore Civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio, dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di

parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.

8. Al Difensore Civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il Consiglio può stabilire una indennità non superiore al 50% dell'indennità spettante al Sindaco, oltre ai rimborsi spese di legge.

Art. 49 - Difensore Civico pluricomunale

1. Più Comuni possono accordarsi di nominare una unica persona che svolga le funzioni di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.
2. Il candidato è designato con voto unanime dall'Assemblea dei Sindaci interessati.
3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.
4. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico comunale.
5. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione. Restano ferme, in quanto compatibili le indicazioni contenute nel precedente articolo.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 50 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura organizzativa è articolata in Aree, Servizi e Uffici a cui sono rispettivamente preposti i Dirigenti o titolari di posizione organizzativa, i Responsabili del Servizio e i Responsabili dell’Ufficio.

Art. 51 - Principi organizzativi

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
   - accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
   - razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
   - attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.

4. Il responsabile dell'unità organizzativa coordina il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza. I Dirigenti e i Titolari di Posizioni Organizzative e, su delega di questi, i Responsabili dei servizi e degli uffici svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 52 - Incarichi esterni

1. L'Amministrazione può stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 53 - Esecuzione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle proposte di deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

Art. 54 - Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario nominato dal Sindaco, sentito il Segretario.
2. Il Vice Segretario, in possesso del titolo di studio per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, ha il compito di coadiuvare il Segretario nonché di sostituirlo per tutte le funzioni ad esso spettanti in caso di vacanza del posto, assenza o impedimento.

Art. 55 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Inoltre:
   - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
   - esprime il parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
   - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
   - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

2. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
3. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco e quantificata nel provvedimento di incarico.

Art. 56 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai Dirigenti e titolari di posizione organizzativa tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui criterio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
3. I dirigenti e i titolari di posizione organizzativa sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. E' a carico del Comune la stipulazione di assicurazione per la copertura dei rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni svolte dai Responsabili dei Servizi.

Art. 57 – Avocazione

1. Gli atti di competenza del segretario comunale e dei dipendenti comunali non sono soggetti ad avocazione da parte del sindaco se non per particolari motivi di necessità ed urgenza. Specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al consiglio comunale.

Art. 58 - Ufficio di staff

1. Con delibera di giunta comunale può essere costituito un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta stessa o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni e del controllo loro attribuiti dalla legge.

TITOLO VI
SERVIZI

Art. 59 - Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 60 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 61 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. L'istituzione, intesa come forma di gestione per l’esercizio di servizi pubblici senza rilevanza economica, è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 62 - Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo Statuto di queste dovrà provvedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

Art. 63 - Promozione di forme associative

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia e partecipa ad accordi di programma, ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.
2. A tal fine il comune può stipulare apposite convenzioni che prevedano anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto dei deleganti.

Art. 64 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore da esso delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VII
FINANZE E CONTABILITA'

Art. 65 - Il processo di programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il Regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 66 - Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il Regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il documento disciplina: il ciclo annuale di bilancio raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione.

3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci il Regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 67 - Il controllo della gestione

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.
2. Sono componenti del controllo di gestione:
   - la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;
   - l'adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informativo per le decisioni comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;
   - un processo di controllo, ispirato ai principi di cui al precedente articolo 66.
3. Il Regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Art. 68 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di Statuto e di Regolamento.
3. Il Collegio dei Revisori, in conformità di quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità:
   - collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
   - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
   - attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto della Gestione. Nella stessa relazione i1 Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione.
5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei Revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Dopo l'affissione all'Albo Pretorio, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto viene inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, comma 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 70 - Norma transitoria

I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.